

Regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000

Gazzetta ufficiale n. L 240 del 23/09/2000 pag. 0001 - 0009

Regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio

del 18 settembre 2000

recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 ha concluso che gli accordi di stabilizzazione e di associazione con i paesi dei Balcani Occidentali dovrebbero essere preceduti da una liberalizzazione asimmetrica del commercio.

(2) Nelle sue conclusioni del 24 gennaio e del 14 febbraio 2000, il Consiglio ha inoltre invitato la Commissione a vagliare la possibilità di agevolare gli scambi commerciali con la Repubblica di Montenegro all'interno della Repubblica federale di Jugoslavia.

(3) Il regolamento (CE) n. 6/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e alle importazioni di vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia(1), offre l'esenzione dai dazi doganali per taluni prodotti industriali entro i limiti di massimali tariffari e applica concessioni limitate per i prodotti agricoli, per lo più sotto forma di esenzioni dai dazi entro i limiti di contingenti tariffari. Il regolamento (CE) n. 1763/1999 del Consiglio, del 29 luglio 1999, sul regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari dell'Albania, prevede un regime analogo che contiene le stesse restrizioni e modifica il regolamento (CE) n. 2820/98 relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1o luglio 1999-31 dicembre 2001(2).

(4) Il volume delle importazioni dai paesi dei Balcani Occidentali è inferiore allo 0,6 % delle importazioni totali della Comunità. Un'ulteriore apertura del mercato dovrebbe contribuire alla stabilizzazione politica ed economica della regione senza ripercussioni negative per la Comunità.

(5) È pertanto opportuno migliorare ulteriormente le preferenze commerciali autonome della Comunità abolendo tutti i massimali tariffari residui per i prodotti industriali e migliorando ulteriormente l'accesso al mercato comunitario dei prodotti agricoli e della pesca, compresi i prodotti trasformati.

(6) Le misure in questione sono proposte nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea in considerazione della situazione specifica dei Balcani Occidentali. Esse non costituiranno in alcun caso un precedente per la politica commerciale della Comunità nei confronti di altri paesi terzi.

(7) In conformità del processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE, basato sulla precedente impostazione regionale e sulle conclusioni del Consiglio del 29 aprile 1997, lo sviluppo delle relazioni bilaterali tra l'UE e i paesi dei Balcani Occidentali è soggetto a determinate condizioni. La concessione delle preferenze commerciali autonome è subordinata al rispetto dei principi fondamentali della democrazia e dei diritti umani, nonché alla disponibilità dei paesi interessati allo sviluppo delle loro relazioni economiche. La concessione di preferenze commerciali autonome migliorate a favore dei paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE dovrebbe essere subordinata alla loro disponibilità ad avviare riforme economiche efficaci e una cooperazione regionale, specie attraverso la creazione di zone di libero scambio in conformità delle pertinenti norme GATT/OMC. Inoltre, l'ammissione al beneficio delle preferenze generalizzate è subordinata all'impegno dei beneficiari a favore di una cooperazione amministrativa efficace con la Comunità ai fini della prevenzione di qualsiasi rischio di frode.

(8) Le preferenze commerciali possono essere concesse unicamente ai paesi e ai territori che possiedono un'amministrazione doganale autonoma.

(9) L'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e il Kosovo, quest'ultimo quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 10 giugno 1999, e sottoposto all'amministrazione civile internazionale della missione delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK), soddisfano le suddette condizioni. Per evitare discriminazioni nella regione, sarebbe pertanto opportuno concedere a tutti questi paesi preferenze commerciali analoghe.

(10) La Repubblica di Montenegro, che fa parte della Repubblica federale di Jugoslavia, non dispone di un'amministrazione doganale autonoma. Non è possibile, pertanto, concederle le stesse preferenze commerciali. È possibile tuttavia concedere preferenze commerciali limitate per taluni prodotti industriali montenegrini non fabbricati in altre parti della Repubblica federale di Jugoslavia, fatto salvo il principio dell'esclusione della Repubblica federale di Jugoslavia dalle preferenze commerciali nel loro insieme e nel pieno rispetto del regolamento (CE) n. 1294/1999 del Consiglio, del 15 giugno 1999, relativo al congelamento dei capitali e al divieto degli investimenti in relazione alla Repubblica federale di Jugoslavia e che abroga i regolamenti (CE) n. 1295/98 e (CE) n. 1607/98(3).

(11) L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è già legata alla Comunità da un accordo di cooperazione contenente preferenze commerciali. Inoltre, la Comunità e i suoi Stati membri hanno avviato negoziati per un accordo di stabilizzazione e di associazione con detto paese, cui deve pertanto essere concesso, nel quadro del presente regolamento, l'equivalente di preferenze commerciali autonome migliorate su base separata, fatta eccezione per le concessioni riguardanti il vino.

(12) Il regolamento proposto dovrebbe mantenere le concessioni previste per il vino dal regolamento (CE) n. 6/2000, che si applicano allo stesso modo alla Slovenia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, in attesa della conclusione di accordi specifici sul vino con questi paesi. Poiché le concessioni in questione continuano a consistere in un contingente tariffario globale, è opportuno che queste disposizioni siano previste in un unico regolamento.

(13) Di conseguenza, è opportuno concedere le preferenze commerciali autonome migliorate all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina e alla Croazia includendo anche il Kosovo e concedere preferenze commerciali limitate e specifiche per taluni prodotti industriali originari della Repubblica federale di Jugoslavia.

(14) Ai certificati di origine e alle procedure di cooperazione amministrativa dovrebbero applicarsi le relative disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(4).

(15) A fini di razionalizzazione e di semplificazione, è opportuno autorizzare la Commissione ad apportare, previa consultazione del comitato del codice doganale e fatte salve le procedure specifiche di cui al presente regolamento, tutte le modifiche e tutti gli adeguamenti tecnici necessari per l'applicazione dello stesso.

(16) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(5).

(17) L'introduzione delle misure proposte per i prodotti dell'agricoltura e della pesca originari dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina e della Croazia renderà superflua l'inclusione di queste Repubbliche nel sistema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate. È pertanto opportuno depennare queste Repubbliche dall'elenco dei beneficiari di cui al regolamento (CE) n. 2820/98 del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1o luglio 1999-31 dicembre 2001(6).

(18) Un unico nuovo regolamento contenente tutte le preferenze commerciali autonome renderebbe più trasparente il regime commerciale applicato dalla Comunità ai paesi e ai territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE. I regolamenti (CE) n. 6/2000 e (CE) n. 1763/1999 dovrebbero pertanto essere abrogati.

(19) Detti regimi di importazione dovrebbero essere rinnovati alle condizioni stabilite dal Consiglio e in funzione dell'esperienza acquisita a seguito della loro concessione ai sensi del presente regolamento. È pertanto opportuno limitare la durata del regime al 31 dicembre 2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Regimi preferenziali

1. Fatte salve le disposizioni specifiche degli articoli 3 e 4, i prodotti originari delle Repubbliche di Albania, Bosnia-Erzegovina e Croazia, nonché del Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 10 giugno 1999 (in prosieguo Kosovo), diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202 e 1604 della nomenclatura combinata, sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente.

2. Le importazioni di vini originari della Repubblica di Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia beneficiano delle concessioni di cui all'articolo 4.

3. Determinati prodotti industriali originari della Repubblica federale di Iugoslavia beneficiano delle concessioni di cui all'articolo 5.

Articolo 2

Condizioni di ammissione al regime preferenziale

1. L'ammissione al beneficio di uno dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

a) osservanza della definizione dei "prodotti originari" di cui al titolo IV, capitolo 2, sezione 2 del regolamento (CEE) n. 2454/93; e

b) impegno, da parte dei paesi e territori di cui all'articolo 1, di non applicare nuovi dazi o oneri di effetto equivalente né nuove restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni originarie della Comunità, nonché di non aumentare i dazi o gli oneri esistenti e di non introdurre altre restrizioni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento;

c) impegno dei beneficiari a favore di una cooperazione amministrativa efficace con la Comunità ai fini della prevenzione di qualsiasi rischio di frode.

2. Per quanto riguarda l'Albania, la Bosnia-Erzegovina e la Croazia, il diritto di beneficiare del regime preferenziale di cui all'articolo 1 è subordinato altresì alla loro disponibilità ad avviare riforme economiche efficaci e una cooperazione regionale con gli altri paesi che fanno parte del processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, in particolare attraverso la creazione di zone di libero scambio in conformità dell'articolo XXIV del GATT 1994 e delle altre disposizioni pertinenti dell'OMC.

In caso di inadempienza, il Consiglio può prendere misure appropriate deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 3

Concessioni limitate per determinati prodotti tessili

1. Per i prodotti tessili originari dei paesi o dei territori di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento e che figurano all'allegato IIIB del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni(7), l'esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente è limitata ai quantitativi comunitari annui fissati dal regolamento (CE) n. 517/94.

2. Per le reimportazioni successive ad un'operazione di perfezionamento passivo ai sensi del regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio, dell'8 dicembre 1994, che istituisce un regime economico di perfezionamento passivo applicabile ad alcuni prodotti tessili e d'abbigliamento reimportati nella Comunità dopo aver subito lavorazioni e trasformazioni in taluni paesi terzi(8), l'esenzione dai dazi doganali è limitata ai quantitativi comunitari annui fissati nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 517/94 quando i prodotti in questione siano originari dei paesi o dei territori di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento.

Articolo 4

Prodotti agricoli - contingenti tariffari

1. Per determinati prodotti della pesca originari dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina e della Croazia e per taluni vini originari dei paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, elencati nell'allegato I, i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità sono sospesi per i periodi, ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari ivi indicati per ciascun prodotto.

2. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di "baby-beef" definiti nell'allegato II e originari dei paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafo 1 corrispondono al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 10900 tonnellate, espresso in peso carcase.

Il volume dei contingenti tariffari annui di 10900 tonnellate viene ripartito tra le Repubbliche beneficiarie nel modo seguente:

- a) 1500 tonnellate (peso carcase) di prodotti di "baby-beef" originari della Bosnia-Erzegovina;
- b) 9400 tonnellate (peso carcase) di prodotti di "baby-beef" originari della Croazia.

Le concessioni tariffarie non si applicano alle importazioni nella Comunità dei prodotti di "baby-beef" definiti nell'allegato II e originari dell'Albania e del Kosovo.

Tutte le domande d'importazione nei limiti di questi contingenti sono corredate di un certificato di autenticità, rilasciato dalle autorità competenti del paese esportatore, in cui si attesta che la merce è originaria del paese o del territorio in questione e corrisponde alla definizione di cui all'allegato II. Il certificato è redatto dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(9).

Articolo 5

Contingenti tariffari per determinati prodotti di alluminio originari della Repubblica federale di Jugoslavia

Dal 1o gennaio al 31 dicembre di ogni anno, le importazioni nella Comunità di taluni prodotti di alluminio originari della Repubblica federale di Jugoslavia, elencati nell'allegato III, beneficiano di un'esenzione dai dazi doganali conformemente ai contingenti tariffari comunitari specificati nel detto allegato.

Articolo 6

Applicazione dei contingenti tariffari ai prodotti "baby-beef"

Le modalità dettagliate di applicazione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti di "baby-beef" sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

Articolo 7

Gestione dei contingenti tariffari

I contingenti tariffari di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 5 vengono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Lo scambio di informazioni in materia tra gli Stati membri e la Commissione avviene, per quanto possibile, per via telematica.

Articolo 8

Accesso ai contingenti tariffari

Ciascuno Stato membro garantisce in permanenza agli importatori un accesso senza discriminazioni ai contingenti tariffari, fintantoché il saldo del volume contingentale corrispondente lo consente.

Articolo 9

Delega di competenze

La Commissione adotta, con la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento diverse da quelle di cui all'articolo 6, in particolare:

- a) le modifiche e gli adeguamenti tecnici richiesti da modifiche dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni Taric;
- b) gli adeguamenti richiesti dalla conclusione di altri accordi tra la Comunità e i paesi e territori di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 10

Procedura di gestione

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio(10), in prosieguo il comitato.
2. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 11

Cooperazione

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire l'osservanza del presente regolamento, in particolare delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1.

Articolo 12

Sospensione temporanea

1. Qualora risultino alla Commissione elementi di prova sufficienti della sussistenza di frodi o la mancata collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell'origine, ovvero un forte aumento delle esportazioni nella Comunità, superiore al livello della normale capacità di produzione e di esportazione ovvero l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 del presente regolamento da parte dei paesi e territori da esso contemplati, essa può adottare misure per sospendere integralmente o in parte i regimi previsti dal presente regolamento per un periodo di tre mesi, purché essa abbia preliminarmente:

- a) comunicato le proprie intenzioni al comitato;

b) invitato gli Stati membri ad adottare i provvedimenti cautelari necessari per la salvaguardia degli interessi finanziari della Comunità e/o per l'osservanza da parte dei paesi e territori beneficiari dell'articolo 2, paragrafo 1;

c) pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee per indicare che esistono dubbi fondati in merito alla corretta applicazione dei regimi preferenziali e/o all'osservanza dell'articolo 2, paragrafo 1 del presente regolamento da parte del paese o del territorio beneficiario interessato, tali da rimettere in discussione il suo diritto di continuare a godere dei vantaggi concessi dal presente regolamento.

2. Uno Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro un termine di dieci giorni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un termine di trenta giorni.

3. Al termine del periodo di sospensione, la Commissione può decidere di porre fine alla misura di sospensione provvisoria previa consultazione del comitato oppure di prorogare la misura di sospensione secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

Articolo 13

Modifiche del regolamento (CE) n. 2820/98

All'allegato III del regolamento (CE) n. 2820/98 sono soppressi i riferimenti ai seguenti paesi: "AL Albania (1)", "BA Bosnia-Erzegovina (1)" e "HR Croazia (1)".

Articolo 14

Abrogazione

I regolamenti (CE) n. 1763/1999 e (CE) n. 6/2000 sono abrogati.

Articolo 15

Applicazione iniziale proporzionale

1. In deroga all'articolo 7, nel primo anno civile di applicazione, si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. I volumi dei contingenti tariffari sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base indicati negli allegati I e III, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima della data di applicazione del presente regolamento.

3. I quantitativi importati nell'ambito dei contingenti tariffari corrispondenti ai numeri d'ordine 09.1515 e 09.1561, applicabili rispettivamente a norma dei regolamenti (CE) n. 6/2000 e (CE) n. 1763/1999, vengono presi in considerazione ai fini dell'imputazione sui rispettivi contingenti tariffari di cui all'allegato I del presente regolamento.

4. I quantitativi importati nell'ambito dei contingenti tariffari dei prodotti "baby-beef" applicabili a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 e dell'allegato F del regolamento (CE) n. 6/2000 sono presi in considerazione ai fini dell'imputazione sui rispettivi contingenti tariffari di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 16

Disposizioni transitorie

1. Il beneficio delle preferenze tariffarie generalizzate istituite dal regolamento (CE) n. 2820/98 continua ad essere concesso alle merci originarie dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina e della Croazia immesse in libera pratica nella Comunità entro il 1o gennaio 2001, purché:

a) le merci in questione siano coperte da un contratto di acquisto concluso prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, e

b) si forniscano alle autorità doganali prove sufficienti a dimostrare che le merci hanno lasciato il paese di origine entro la data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le autorità doganali possono considerare soddisfatto il punto b) del paragrafo 1 se viene presentato loro uno dei seguenti documenti:

a) in caso di trasporto via mare o per via navigabile, la polizza di carico da cui risulta che il carico è avvenuto prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) in caso di trasporto per via ferroviaria, la lettera di vettura accettata dalle ferrovie del paese di spedizione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;

c) in caso di trasporto su strada, il carnet Trasporti internazionali su strada (TIR) rilasciato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento dall'ufficio doganale del paese d'origine o qualsiasi altro documento adeguato autenticato dalle autorità doganali competenti del paese d'origine prima di tale data;

d) in caso di trasporto per via aerea, la polizza di carico aerea da cui risulti che la compagnia aerea ha ricevuto le merci prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 17

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore fino al 31 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. Védrine

- (1) GU L 2 del 5.1.2000, pag. 1.
- (2) GU L 211 dell'11.8.1999, pag. 1.
- (3) GU L 153 del 19.6.1999, pag. 63. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1440/2000 della Commissione (GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 68).
- (4) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000 (GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1).
- (5) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
- (6) GU L 357 del 30.12.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1763/1999.
- (7) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento della Commissione (CE) n. 2452/1999 (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 14).
- (8) GU L 322 del 15.12.1994, pag. 1.
- (9) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.
- (10) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento e del Consiglio (GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1).

ALLEGATO I

relativo ai contingenti tariffari di cui all'articolo 4, paragrafo 1

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando figura "ex" davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Definizione dei prodotti "baby-beef" di cui all'articolo 4, paragrafo 2

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando figura "ex" davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

relativo ai contingenti tariffari annui di cui all'articolo 5 e applicabile ad alcuni prodotti industriali originari della Repubblica federale di Iugoslavia

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando figura "ex" davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

>SPAZIO PER TABELLA>